



Comune di Sant'Angelo in Lizzola

Provincia di Pesaro e Urbino

00

ORDINANZA N.117

Del 10/12/2002

OGGETTO: Obbligo vaccinale di figli minori – Archiviazione pratica relativa alla famiglia
██████████ M. e ██████████ R. – Via ██████████ – Fraz. MONTECCHIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto che sempre più numerosi risultano essere i genitori che non intendono sottoporre i propri figli a vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge 51/66 – 419/68 – 165/91 in quanto ritengono che dette vaccinazioni possano comportare pericoli per la salute ed l'integrità del bambino;
- Visto che con nota prot. n. ██████████ del 02/11/2002 l'azienda U.S.L.n.1 ha comminato sanzione amministrativa per omissione di vaccinazione ai Genitori della minore Angelica Sigg.ri ██████████ M. e ██████████ R. e che questi hanno presentato scritti difensivi spiegando le ragioni per le quali non intendono sottoporre a vaccinazione obbligatoria il minore;
- Visto che la Corte d'Appello delle Marche – Cancelleria Civile – Sez. Minori con decisione del 01/03/2000 Cronologico 475 ha accolto il reclamo presentato dai genitori di un bambino residente in questo Comune con la seguente motivazione: "che sono in corso approfonditi e severi controlli da parte della comunità scientifica sulla indispensabilità e appropriatezza delle vaccinazioni di massa e che sempre più numerosi sono i casi in cui la vaccinazione provoca danni alla salute del vaccinato" ed in mancanza della conciliabilità per legge delle predette vaccinazioni, non è consentita al giudice intervenire nella materia ma solo, a limitare la libertà dei genitori di provvedere alla salute dei propri figli nei modi che ritengono più idonei, confermate anche da ulteriori sentenze (Tribunale di Vicenza n.319/99 del 16/12/99- Giudice di Pace di Chiari(BS) n.23 del 17/06/00 –Tribunale delle Marche Ancona n.3/99));

Per quanto sopra:



Comune di Sant'Angelo in Lizzola

Provincia di Pesaro e Urbino

00

Visto il ricorso presentato in data [redacted] 2002 dai genitori [redacted] e [redacted] e ritenuto di dovere accogliere gli scritti difensivi prodotti per le motivazioni addotte, anche alla luce delle sentenze ;

Visto l'art. 18 della c.689 del 24/11/1981;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto la legge 241/1990;

ORDINA.

Ai sensi dell'art.18 della legge 689/81 l'archiviazione del processo verbale emesso dall'Azienda U.S.L. n.1 di Pesaro in data 28/08/2002 a carico dei genitori [redacted] e [redacted]

[redacted] residenti in [redacted] - Fraz. Montecchio Via [redacted]

Copia della presente dovrà essere notificata alla famiglia di cui sopra e trasmessa all'Azienda U.S.L. n. 1 Dipartimento di prevenzione S.I.S.P. - via Nitti n. 30.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace di Pesaro, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, ai sensi dell'art.98 del D.Lgs.507/99.

SETTORE AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE

(Ugoccioni Dott. Giovanni)

obblig.vac./doc

COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

UFFICIO DEL SINDACO

Il sottoscritto [redacted] Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Lizzola

in data [redacted] del mese di [redacted]

ho ricevuto il presente atto di sig. [redacted]

il quale mediante consegna fatta a mani di [redacted]

[redacted]

È stato consegnato

IL MESSO NOTIFICATORE

(Secondo Ufficio)

16
Bacchi Nicola
Mettelle
Faldini Raffaele
A. Cecchi
P. Cecchi
H. Lelli
B. Cecchi

